

N. 33188/2006 R.G.

Il Giudice,
sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 21 luglio 2006,
sentite le parti, esaminati atti e documenti di causa,
osserva quanto segue:

* nel ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato nell'interesse del Condominio di via [REDACTED] il 25.05.2006, si chiede ordinarsi alla società convenuta di consentire, ex art. 843 c.c., l'installazione di un ponteggio sul tetto di sua proprietà esclusiva in quanto necessario per realizzare i lavori di rifacimento delle facciate condominiali; a sostegno della domanda, il ricorrente indica la necessità di accedere al tetto della resistente, in mancanza di soluzioni alternative, l'opposizione di quest'ultima e l'urgenza di provvedere, stante il pericolo di distacco di porzioni di intonaco dalla facciata;

* costituendosi, la società resistente osserva di non essersi opposta al Condominio di procedere all'installazione del ponteggio, anche perché – sostiene – il tetto di copertura all'edificio di proprietà esclusiva di [REDACTED] è bene comune; precisa di aver subordinato il consenso alla concessione di garanzie sull'adozione di cautele per la prevenzione e l'eventuale risarcimento di danni alla sua proprietà esclusiva;

* all'odierna udienza il procuratore della resistente ha prodotto verbale dell'assemblea tenutasi il 14.6.2006, da cui risulta raggiunto un accordo nel senso che [REDACTED] acconsente all'installazione del ponteggio a condizione che sia certificata l'idoneità del tetto a reggere il sovraccarico e l'insussistenza di pericolo per la statica del sottostante edificio e prestata idonea garanzia per il risarcimento del danno e l'assemblea ha aderito alla proposta;

* l'accordo raggiunto comporta la cessazione della materia del contendere;

* ai fini della decisione sulle spese, si osserva che da un lato, le condizioni da indicate da [REDACTED] per consentire la posa del ponteggio (preventiva verifica della capacità del tetto a reggere il carico in sicurezza ed affido


dell'appalto ad impresa che offra idonee garanzie per l'eventualità di danni) appaiono del tutto ragionevoli, come del resto, ritenuto dallo stesso condominio nel corso dell'assemblea 14.6.2006;

peraltro, a quanto risulta, il consenso con le relative condizioni sono state sottoposte al condominio solo con lettera del 12 giugno 2006, successivamente al deposito del ricorso;

PQM

Dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite.

Così deciso in Milano il 21 luglio 2006



FA. en/760